

zu

UNIVERSITÀ DELL'AQUILA
CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO
Ex Lettori e Collaboratori-Esperti Linguistici
CONTRATTO INTEGRATIVO
2010-2011

Articolo 1 Ambito di applicazione e trattamento stipendiale.

1- Il presente Contratto Collettivo Integrativo, stipulato il giorno 23.07.2010, disciplina il rapporto di lavoro degli ex lettori di madrelingua e dei collaboratori ed esperti linguistici, nel quadro delle vigenti disposizioni legislative e contrattuali, con lo scopo di regolare l'apporto all'attività di ausilio alla didattica e di dar seguito alla sentenza della Corte Europea del 26.1.2001.

2- Il trattamento fondamentale degli ex Lettori corrisponde alla retribuzione del ricercatore confermato a tempo definito e tale equiparazione è disposta ai soli fini economici ai sensi dell'art. 1 della Legge 5 marzo 2004, n. 63. Non vi è, pertanto, alcuna analogia o applicazione della normativa nazionale sulla progressione stipendiale e sui miglioramenti economici dei ricercatori universitari.

3- Sono fatti salvi gli eventuali singoli trattamenti più favorevoli.

4- Per i CEL è prevista un'integrazione stipendiale per raggiungere lo stesso livello retributivo a prescindere dagli anni di esperienza acquisita.

5- Le risorse economiche necessarie per le integrazioni stipendiali come sopra stabilite (e istituite per la prima volta nel CCI 22.9.2009) sono spostate dal Fondo integrativo al Fondo stipendi a decorrere dall'1.1.2010.

6- Restano ferme tutte le norme previste dai CC.CC.NN.LL. del Comparto del personale delle Università di cui i C.E.L. fanno parte integrante

Articolo 2 Termini

1- Il presente Contratto si riferisce al periodo dal 01.01.2010 al 31.12.2011 e comunque mantiene la sua efficacia sino alla stipula di successivo Contratto.

2- In caso di rinnovo del CCNL del Comparto Università le Parti sono impegnate ad una convocazione urgente per procedere alle dovute modifiche del presente testo.

3- L'Università si impegna ad applicare il presente Contratto entro 30 giorni dalla stipula e a convocare il primo incontro di verifica generale della sua attuazione *entro il 30.7.2010*.

Articolo 3 Tipologie contrattuali

1- I CEL possono essere assunti con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato per esigenze di apprendimento delle lingue a carattere duraturo compatibilmente con la normativa in vigore.

2- Per esigenze di carattere temporaneo, per sostituzione di CEL temporaneamente assenti o in caso di mancanza di copertura della lingua l'Università può stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato ovvero contratti di collaborazione autonoma, coordinata e continuativa, nei limiti fissati dalla normativa vigente.

Articolo 4 Compiti ed impegno orario

1- I CEL, assunti con contratto di lavoro subordinato, svolgono mansioni di collaborazione all'apprendimento delle lingue straniere da parte degli studenti iscritti ai CDL per il conseguimento della laurea e dell'idoneità linguistica. Hanno l'obbligo di svolgere le seguenti attività:

a - collaborazione alla didattica volta ad agevolare l'apprendimento delle lingue straniere e attività connesse al funzionamento dei laboratori linguistici;

b - elaborazione ed aggiornamento del materiale didattico;

c - esercitazioni, conversazioni e assistenza di studenti e laureandi;

A RB 1

- d - collaborazione alla preparazione e correzione delle prove di esami scritti;
 - e - assistenza in sede di verifiche e di esami;
 - f- riunioni relative alla programmazione delle attività (con il Direttore del CLA e con il docente di riferimento) nella misura massima di n.10 ore nell'anno accademico.
- 2- Il rapporto di lavoro dei CEL, per lo svolgimento delle attività di cui al comma precedente, comporta un impegno orario annuo complessivo di 500 ore.
- 3- Il Direttore del CLA distribuisce il monte ore annuo del singolo CEL tra le attività previste al primo comma in base alle indicazioni del docente della lingua di riferimento e tenendo conto delle esigenze funzionali del CLA.
- 4- I CEL annotano le predette attività lavorative svolte in un Libretto delle attività che deve essere vistato mensilmente dal Direttore e depositato presso il CLA.

Articolo 5 Programmazione delle attività

- 1- I CEL afferiscono al Centro Linguistico di Ateneo (CLA).
- 2- La proposta di programmazione dell'attività dei CEL relativa all'anno accademico e nel rispetto del calendario accademico viene formulata dal Direttore del Centro Linguistico, tenuto conto delle indicazioni ricevute dai Consigli di Facoltà e delle esigenze del CLA stesso.
- 3- La proposta è oggetto di informazione preventiva.
- 4- La programmazione sarà successivamente deliberata dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione entro il 31 maggio.
- 5- Il Direttore del CLA dispone l'impiego dei CEL nel quadro della deliberata programmazione e all'interno dei compiti definiti all'articolo precedente.

Articolo 6 Attività in conto terzi ed attività esterne

- 1- In caso di organizzazione, da parte del Centro Linguistico, di attività di conto terzi – in attuazione di contratti e convenzioni - aventi ad oggetto corsi di formazione e/o aggiornamento o altre attività relative all'insegnamento delle lingue, è prioritaria la partecipazione dei CEL. Si applica il Regolamento conto terzi di Ateneo.
- 2- La tipologia dell'attività, l'impegno orario e il compenso sono affidate per iscritto al singolo CEL.
- 3- Eventuali incompatibilità, tra le predette somme e quelle percepite a titolo di salario accessorio, vengono stabilite dalla contrattazione collettiva integrativa.

Articolo 7 Trattamento economico

- 1- Il trattamento economico si distingue in fondamentale (art.1, commi 2 e 4) e integrativo.
- 2- Il Fondo per il trattamento economico integrativo (costituito con il Contratto di Ateneo del 13.11.1998 e aggiornato con il Contratto 22.9.2009), applicato lo spostamento stabilito all'art.1, comma 5, è di Euro 18.000,00 per ciascuno degli anni 2010 e 2011.
- 3- Il Fondo integrativo annuo di Ateneo viene utilizzato per la compensazione di iniziative e progetti finalizzati al miglioramento della qualità-efficienza-efficacia delle attività e dei servizi agli studenti nell'ambito della professionalità specifica dei collaboratori linguistici.
- 4- Il Direttore del CLA individua i progetti entro il 1 settembre di ogni anno e concorda con i CEL l'assegnazione delle attività. Tale documento, oggetto di informazione preventiva, deve essere approvato dal Direttore del Centro e dal Direttore Amministrativo entro il 1 ottobre di ogni anno. I progetti vengono sviluppati sulla base dei risultati che si intende perseguire e non sono esprimibili esclusivamente su base quantitativa oraria. I risultati devono essere misurabili ed il loro conseguimento certificabile.
- 5- Alla conclusione delle attività progettuali, la relazione illustrativa del Direttore del CLA e l'assegnazione dei compensi sono oggetto di informazione preventiva.
- 6- I CEL hanno diritto all'attribuzione dei buoni pasto, alle condizioni previste dal Regolamento di Ateneo per il personale tecnico-amministrativo.

RB

R

R
ZM

Articolo 8 Permessi per aggiornamento professionale

1. I CEL hanno diritto in un triennio a nove settimane di permesso retribuito per lo svolgimento di un programma di studio e aggiornamento nel Paese di origine o in un Paese la cui lingua nazionale sia quella oggetto del loro contratto.

2- I periodi di permesso, frazionabili in non più di due periodi nell'arco del triennio, non sono cumulabili tra un triennio e quello successivo.

3- In relazione ad esigenze specifiche e motivate, l'aggiornamento potrà avvenire anche in altri Paesi.

4- Il programma deve essere preventivamente approvato dal CLA, sentito il docente di riferimento che autorizza il permesso tenuto conto delle esigenze di svolgimento dei compiti di cui all'art. 5.

Le domande dovranno essere presentate in sede di proposta di programmazione didattica annuale.

5- Al rientro, il CEL presenterà al CLA documentazione idonea circa l'attività svolta.

6- I CEL possono usufruire di permessi per motivi di studio entro un limite temporale massimo di 6 mesi ogni 4 anni di effettivo servizio, frazionabili in non più di 2 periodi.


Le domande dovranno essere presentate in sede di programmazione annuale.

Articolo 9 Rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente Contratto si rinvia ai Contratti Nazionali del Comparto Università.

L'Aquila, 23.07.2010

IL RETTORE




IL DELEGATO DEL RETTORE


IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO



F.L.C. - C.G.I.L.




CISL UNIVERSITA'



UIL-PA

SNALS







C.S.A. DI CISAL
UNIVERSITA' - U-G-L-

Pellegrini Giuseppina

R.S.U.

A. De

Cherri

Felice Monica

Bur

fos. G. P.

PA